

Regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine di Lecce approvato con delibere dell'Assemblea degli iscritti del 3 luglio 2009 e modificato con delibere del Consiglio dell'Ordine del 4 novembre 2009 e del 14 dicembre 2011

1. Tutti gli avvocati iscritti all'albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità espressamente previsti dalle norme vigenti.
2. Gli avvocati che intendano segnalare agli elettori la propria candidatura potranno depositare apposita dichiarazione di intenzione, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente la data fissata per la assemblea elettorale in prima convocazione. Alla dichiarazione potrà essere allegata una succinta esposizione del programma elettorale.
La dichiarazione di candidatura può essere proposta, nelle modalità precisate dai commi 1 e 2, anche da raggruppamenti di avvocati. In tal caso, la lista proposta non potrà essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere.
Il collegamento elettorale tra due o più candidati va dichiarato nei termini e nei modi dianzi indicati. È, in ogni caso, vietato il collegamento elettorale tra due o più liste ovvero tra singoli candidati e liste.
Costituisce illecito deontologico il comportamento di due o più colleghi o di due o più liste che promuovano candidature o collegamenti in violazione di quanto innanzi.
3. La segreteria del Consiglio dell'Ordine provvederà sollecitamente alla redazione, stampa ed affissione di un manifesto recante la indicazione degli avvocati, che, da soli o raggruppati in liste, abbiano avanzato la richiesta di cui al punto 2.
Nel manifesto verranno indicati, in ordine alfabetico, i singoli avvocati che abbiano presentato la candidatura, con la indicazione della eventuale lista di appartenenza o dell'eventuale collegamento con altri candidati.
Il manifesto conterrà l'indicazione che tutti gli iscritti all'albo sono eleggibili.
4. Il manifesto di cui al punto 3 sarà esposto anche nel seggio elettorale a cura della Segreteria del Consiglio.
5. Prima dell'eventuale ballottaggio, la segreteria del Consiglio provvederà alla redazione ed alla affissione di un manifesto contenente la indicazione dei voti da ciascuno conseguiti, nonché la espressa comunicazione che chiunque abbia riportato almeno un voto, avrà diritto a concorrere alle elezioni in sede di ballottaggio.
6. Nei giorni precedenti alle elezioni, ciascun avvocato potrà segnalare ai colleghi la propria candidatura, quella degli altri colleghi della lista cui eventualmente abbia dichiarato di aderire, e quella di altri iscritti o associazioni forensi – che condividono un comune programma di lavoro e che abbiano dato formale adesione allo stesso – esclusivamente con mezzi e modalità compatibili con le inderogabili norme di dignità e decoro che devono disciplinare la professione forense. L'utilizzazione di strumenti pubblicitari in ambienti estranei alla attività professionale costituisce in ogni caso violazione deontologica.
7. L'accesso alla sala del seggio elettorale è consentito ai soli elettori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto. Durante le operazioni di voto non è consentita alcuna forma di propaganda né lo stazionamento dei candidati o di loro sostenitori nelle immediate adiacenze del seggio elettorale.
8. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine presiede l'assemblea elettorale e nomina il Presidente del seggio scegliendolo tra gli iscritti non candidati ovvero tra professionisti di provata capacità ed esperienza.
9. Il Consiglio dell'Ordine, con delibera da pubblicarsi unitamente al manifesto contenente il nome e le liste dei candidati, nomina i componenti del seggio e gli scrutatori. Il manifesto dovrà essere affisso almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.
10. I candidati di cui ai punti 2 e 3 del presente regolamento, ed i consiglieri uscenti non possono essere chiamati a far parte del seggio elettorale

11. E' precipuo compito dei componenti del seggio assicurare il puntuale rispetto delle norme del presente regolamento, anche da parte dei candidati, e la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto.

12. La sede del seggio elettorale verrà scelta, volta per volta, con delibera del Consiglio dell'Ordine. Con la stessa delibera potranno essere istituite più sedi del seggio elettorale, anche presso Sezioni Distaccate del Tribunale.

13. Le votazioni avranno luogo esclusivamente a mezzo di schede, recanti il timbro del Consiglio dell'Ordine ed il visto a stampa del presidente del seggio, su cui l'elettore – usufruendo delle apposite cabine – indicherà, con voto segreto, i nomi dei candidati prescelti, in numero anche inferiore a quello dei componenti da eleggersi.

14. Nell'esprimere il voto, l'elettore deve indicare il nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti. In caso di omonimia, il voto sarà comunque attribuito al candidato che avrà segnalato la propria candidatura nelle forme e nei termini dianzi indicati e, nella ipotesi di omonimia tra più candidati segnalati, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine.

Depositato oggi 22 dicembre 2011

Il Consigliere Segretario
(f.to Avv. Raffaele Fatano)

Il Presidente
(f.to Avv. Luigi Rella)

ORDINE AVVOCATI DI LECCE
La presente è copia conforme al
suo originale ed è composto di
N° 2 pagine
22 DIC. 2011
Lecc. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Raffaele FATANO)

